

Avvocato negligente: niente danno senza prova di vittoria

La Cassazione civile (ord. n. 5448/2026) ribadisce che la colpa processuale del difensore non è risarcibile in re ipsa: il cliente deve dimostrare con prognosi controfattuale la vittoria nel merito

Bruno Taverniti Diritto Civile & Responsabilità Civile 21 Settembre 2026 Lettura 15 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 21 settembre 2026: La Suprema Corte consolida il rigore eziologico nella responsabilità contrattuale forense, escludendo automatismi risarcitori per errori procedurali e confinando la perdita di chance a indice probabilistico del nesso causale controfattuale.

Abstract (Italiano)

L'inadempimento processuale del difensore, culminato nell'improcedibilità del ricorso o in decadenze irreparabili, non configura in re ipsa un danno risarcibile per il cliente. La **responsabilità professionale dell'avvocato**, secondo la rigorosa pronuncia della Cassazione civile n. 5448/2026, impone l'accertamento del nesso di causalità materiale mediante un rigido giudizio controfattuale. Il giudice del merito è chiamato a operare una prognosi ex ante sull'esito della lite: solo qualora risulti "più probabile che non" che una condotta alternativa lecita avrebbe garantito la vittoria, l'errore deontologico e processuale si traduce in un pregiudizio patrimoniale. Cade la tesi della perdita di chance come autonoma voce di danno, riqualficata a mera misura probatoria del nesso eziologico. Nel vagliare l'inadempimento, il vaglio incidentale sulle posizioni sostanziali originarie – come il difetto di forma scritta del patto fiduciario immobiliare – esclude la sussistenza del credito azionato e certifica, retroattivamente, l'inutilità di qualsivoglia azione processuale diligente.

Abstract (English)

The procedural breach of a defense attorney, culminating in the inadmissibility of an appeal or irreparable forfeitures, does not inherently constitute compensable damage for the client. The professional liability of lawyers, according to the strict ruling of the Civil Cassation no. 5448/2026, requires the establishment of material causation through a rigid counterfactual assessment. The trial judge must conduct an ex ante prognosis on the outcome of the litigation: only if it is "more probable



than not" that alternative lawful conduct would have ensured a successful outcome does the deontological and procedural error translate into financial harm. The theory of loss of chance as an independent category of damages is dismissed, being reclassified merely as a probabilistic threshold of the etiological link. When assessing the breach, the incidental examination of original substantive positions—such as the lack of written form for a real estate fiduciary agreement—rules out the existence of the claimed credit and confirms, retroactively, the futility of any diligent procedural action.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Causalità controfattuale:** L'omissione processuale del difensore genera obbligo risarcitorio solo se la condotta alternativa lecita avrebbe assicurato la vittoria della lite secondo il canone probabilistico del più probabile che non.
- **Demistificazione della chance:** La perdita di chance non rappresenta una voce patrimoniale autonoma nel mandato professionale, bensì la misura differenziale del nesso eziologico tra scenario reale ed esito ipotetico.
- **Asimmetria colpa e danno:** La gravità dell'errore processuale non autorizza condanne risarcitorie in re ipsa qualora la pretesa originaria fosse destinata al rigetto nel merito per ragioni sostanziali assorbenti.
- **Limiti di legittimità:** La prognosi postuma condotta dal giudice di merito sull'ipotetico esito del giudizio integra un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo presupposto giuridico manifestamente errato.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

*In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'inadempimento processuale del difensore che abbia determinato l'improcedibilità del ricorso non comporta automaticamente il risarcimento del danno, gravando sul cliente l'onere di provare, mediante giudizio prognostico controfattuale secondo il **criterio del più probabile che non**, che la condotta omessa avrebbe condotto a un esito favorevole nel merito; tale accertamento postumo, riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, esclude la configurabilità della perdita di chance quale autonoma voce di danno risarcibile, costituendo la chance la misura stessa dell'efficacia causale dell'omissione.*

01. Introduzione: la pronuncia Cassazione civile, Sez. III, n. 5448/2026

1.1 — Il fatto storico e il giudizio simulato

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5448¹ circoscrive i confini della **responsabilità professionale dell'avvocato** in ipotesi di **errore processuale determinante**. Il contenzioso trae origine da una complessa vicenda patrimoniale sorta tra i fratelli Nicolò, Giorgio e Antonio Rossello, unitamente alla coniuge di Giorgio, Bruna Schreider. Tra le parti intervennero **scritture private ricognitive** negli anni 1978, 1980 e 1982. Tali scritture riconoscevano la **gestione comune di compendi immobiliari** e societari con spettanza della quota di un terzo a ciascun fratello. I cespiti risultavano tuttavia intestati, per mere ragioni fiduciarie, esclusivamente a Giorgio Rossello e alla moglie.

Infranto l'accordo fiduciario e disatteso un **lodo arbitrale divisionale**, i fiduciari disposero dell'intero patrimonio all'insaputa degli altri fratelli. I cespiti vennero conferiti dapprima alla società Calcestruzzi Albenga S.r.l. e poi trasferiti alla M.E.G. G.B. di Rossello Giorgio & C. S.a.s. Di fronte all'alienazione dei beni, Nicolò Rossello promosse dinanzi al Tribunale di Savona una domanda diretta all'**accertamento della simulazione assoluta** ovvero all'inefficacia ex [art. 2901 c.c.](#) Il primo grado si concluse con il rigetto. La Corte d'Appello di Genova dichiarò tuttavia l'**inefficacia dei trasferimenti** per simulazione. La decisione venne infine confermata dalla Suprema Corte con decisione pronunciata nel 1999.

L'esito vittorioso del giudizio simulatorio costituiva un mero **accertamento incidentale del credito**. Ottenuta la declaratoria di inopponibilità, Nicolò Rossello conferì mandato all'avvocato Massimo Cataldo per promuovere l'**esecuzione in forma specifica** ex [art. 2932 c.c.](#) Il mandante intendeva ottenere il trasferimento forzoso della quota di un terzo. Da questa iniziativa giudiziaria è scaturita la sequenza di **preclusioni processuali e decadenze** che ha originato l'azione di danni contro il difensore.

1.2 — L'improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c. e la genesi del danno

Il giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 c.c. si rivelò subito fallimentare per l'attore. Con la **decisione resa nel 2005**, il Tribunale di Savona rigettò integralmente le domande di Nicolò Rossello. Il

giudice di prime cure rilevò il **difetto di forma scritta ad substantiam** del patto fiduciario, prescritto dall'art. 1350 c.c. per i trasferimenti immobiliari. Le scritture private vennero qualificate come **meri atti ricognitivi**, del tutto inidonei a produrre effetti traslativi autonomi. L'appello proposto dal Rossello venne parimenti respinto dalla Corte d'Appello di Genova con pronuncia resa in sede di gravame nel 2008, confermando l'inidoneità traslativa delle dichiarazioni prodotte.

La difesa tecnica del mandante venne affidata all'avvocato Cataldo per il ricorso per cassazione. Chiamata la causa all'udienza del 25 febbraio 2014, la Suprema Corte rilevò la **necessità di integrare il contraddittorio**. Con ordinanza comunicata il 29 gennaio 2015, venne assegnato il termine perentorio di sessanta giorni per rinnovare la notifica nei confronti del curatore fallimentare e dei soci della cessata società Erredil S.a.s. Il difensore non compì tempestivamente l'adempimento ordinato. Con la **pronuncia emessa nel 2015**, la Cassazione pronunciò la **declaratoria di improcedibilità del ricorso** per palese violazione dell'art. 371-bis c.p.c.

L'arresto del processo di legittimità ha concretizzato un macroscopico **errore difensivo imputabile al legale**. Ritenendosi gravemente danneggiato dalla condotta omissiva, Nicolò Rossello convenne l'avvocato dinanzi al Tribunale di Genova. L'attore richiese una condanna risarcitoria per una somma non inferiore a **euro 2.400.000,00** a titolo di danno emergente e lucro cessante. Il professionista convenuto provvide a chiamare in manleva la propria compagnia assicuratrice, Generali Italia S.p.A., eccependo la totale **assenza di danno risarcibile** per l'intrinseca infondatezza dell'impugnazione dichiarata improcedibile.

La fattispecie pone in risalto i consueti **profili di colpa del difensore** per omissione di atti processuali perentori. In simili evenienze, l'**inadempimento del mandato professionale** è innegabile sul piano deontologico e civilistico. Tuttavia, come confermato da Cass. civ., Sez. III, n. 7330/2026², la violazione del dovere di diligenza tecnica non si traduce automaticamente in una **responsabilità risarcitoria patrimoniale**. Occorre verificare se l'omissione abbia effettivamente privato il cliente di un **risultato utile conseguibile**.

02. La responsabilità professionale dell'avvocato e il

giudizio controfattuale

2.1 — La prognosi ex ante sull'esito della lite

Il vaglio della condotta omissiva impone al magistrato lo svolgimento del cosiddetto **processo al processo**. La colpa del patrocinatore non opera quale presunzione di danno patrimoniale. In tema di **responsabilità professionale dell'avvocato**, l'attore deve dimostrare la derivazione eziologica del danno evento. Il giudice di merito è chiamato a condurre una **valutazione prognostica ex ante**, ricostruendo l'iter della causa in via meramente ipotetica. L'indagine verifica se la coltivazione tempestiva del rimedio processuale avrebbe prodotto l'**accoglimento della pretesa** azionata.

Il criterio causale applicabile è quello probabilistico del **più probabile che non**. Secondo l'insegnamento consolidato di legittimità, ribadito da Cass. civ., Sez. III, n. 10235/2026³, la causalità civile si accerta secondo un criterio probabilistico. Non si richiede la certezza assoluta dell'esito fausto, ma una **probabilità logica prevalente** rispetto alle ipotesi contrarie. Se la probabilità di vittoria resta marginale o confinata nell'incertezza, il **nesso di causa materiale** deve essere escluso.

Tale impostazione trova costante conferma nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 3080/2025⁴, ha chiarito che il danno da negligenza del difensore non è risarcibile in re ipsa (nel caso, un'azione risarcitoria rigettata per prescrizione). Il cliente che lamenta la negligenza ha l'onere inderogabile di allegare e comprovare gli **elementi di fondatezza della domanda**. La privazione del giudizio ordinario non costituisce lesione se la pretesa era ab origine sprovvista di basi giuridiche e probatorie idonee.

Nell'ordinanza n. 5448/2026, la Suprema Corte ha convalidato la statuizione dei giudici territoriali genovesi. L'omissione della notifica ex art. 371-bis c.p.c. non ha privato il Rossello di alcun bene della vita. Il ricorso per cassazione, ove fosse stato ritualmente proseguito, non avrebbe avuto **concrete possibilità di accoglimento**. Il confronto tra la realtà processuale e lo scenario ipotetico evidenzia una totale **equivalenza degli esiti sostanziali**.

2.2 — Asimmetria tra errore e pregiudizio patrimoniale

L'ordinamento civile non sanziona la colpa in sé, ma il danno ingiusto cagionato a terzi. Nel mandato alle liti sussiste una netta **asimmetria tra errore processuale e danno patrimoniale**. La violazione degli obblighi di diligenza qualificata ex [art. 1176, comma 2, c.c.](#) radica l'inadempimento contrattuale.

Nondimeno, l'inadempimento resta sterile se non si correla alla **perdita di una concreta utilità economica**. L'omissione formale non trasforma l'avvocato in un assicuratore del credito originario vantato dalla parte assistita.

Tali coordinate ermeneutiche governano l'intero statuto della [responsabilità delle professioni protette](#), impedendo che l'errore tecnico funga da scorciatoia per aggirare l'**onere della prova del pregiudizio**.

Nel caso deciso dall'ordinanza n. 5448/2026¹, l'attore ha confuso il **piano deontologico con quello eziologico**. La declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 371-bis c.p.c. ha senz'altro privato la parte di una decisione sul merito. Ciononostante, tale privazione è rimasta priva di **conseguenze economiche risarcibili**. Poiché le censure formulate in cassazione risultavano giuridicamente infondate alla luce del quadro normativo dell'epoca, l'omissione del legale non ha prodotto alcuna **effettiva lesione patrimoniale**.

2.3 — La cognizione incidentale sui crediti sostanziali

La ragione sostanziale dell'infondatezza dell'azione risiede nella struttura dei giudizi presupposti. Il cliente sosteneva che la declaratoria di simulazione e l'accoglimento della revocatoria avessero accertato, con **efficacia di giudicato implicito**, la validità del patto fiduciario. La Suprema Corte ha confutato integralmente questa tesi. Nelle azioni promosse ai sensi degli artt. 1416 e 2901 c.c., il giudice compie una **cognizione meramente incidentale del credito**. Per la simulazione è sufficiente l'allegazione del credito quale titolo legittimante, mentre per la revocatoria rileva la semplice **verosimiglianza della pretesa creditoria**.

L'accertamento incidentale non produce **autorità di cosa giudicata sostanziale** sul rapporto fondamentale sottostante. Di conseguenza, il giudicato sulla revocatoria non precludeva al giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c. di verificare la **validità formale dell'impegno traslativo**. Le scritture private del 1978, 1980 e 1982 possedevano natura meramente ricognitiva. Esse esplicavano l'effetto di astrazione processuale disciplinato dall'[art. 1988 c.c.](#), determinando la **relevatio ab onere probandi** a favore del fiduciante, ma non costituivano fonte autonoma dell'obbligo di ritrasferimento.

L'esecuzione in forma specifica postula l'esistenza di un vincolo negoziale valido e perfetto nei suoi requisiti formali. La dichiarazione unilaterale di ricognizione non può surrogare la mancanza di un **accordo fiduciario traslativo formalizzato per iscritto**. Pertanto, la domanda ex art. 2932 c.c. era destinata all'insuccesso fin dal suo radicamento in primo grado. L'inadempimento dell'avvocato

non ha spezzato una sequenza favorevole, ma ha arrestato un'azione priva dei **presupposti di fatto e di diritto** per vincere.

Cognizione incidentale e limiti oggettivi del giudicato

L'accertamento della sussistenza del credito nelle azioni di simulazione e revocatoria ordinaria si svolge *incidenter tantum*. Tale accertamento non forma giudicato sulla validità ed efficacia del titolo negoziale presupposto, precludendo l'invocazione di preclusioni pretorie nel successivo giudizio di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

03. La demistificazione della perdita di chance

3.1 — La chance come misura del nesso e non come danno autonomo

Uno dei passaggi più significativi dell'ordinanza n. 5448/2026 riguarda la demolizione della **perdita di chance nel mandato professionale**. Il ricorrente deduceva che l'omissione del legale avesse precluso l'opportunità di vincere, chiedendo la liquidazione equitativa del danno ex [art. 1226 c.c.](#) Tale pretesa si fonda su un equivoco concettuale ricorrente. La giurisprudenza ha talvolta evocato la chance per temperare il rigore probatorio a carico del mandante. Nel sistema della **responsabilità professionale dell'avvocato**, tuttavia, la chance non assurge a entità ontologica autonoma.

La Terza Sezione Civile, richiamando la pregressa giurisprudenza di legittimità sul nesso eziologico, ha chiarito la **natura eziologica della nozione**. Il giudizio controfattuale non è rivolto a determinare una percentuale astratta di probabilità statistica. Esso mira a stabilire il **corso ipotetico degli accadimenti** in presenza della **condotta lecita alternativa**. Ciò che comunemente viene definito chance non è una voce di danno, ma la **misura effettiva del nesso causale** tra l'inadempimento del difensore e l'evento lesivo lamentato.

« **La perdita di chance non è un surrogato patrimoniale della vittoria: essa coincide unicamente con la misura differenziale del nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento di danno.** »

Quando il cliente non dimostra che il gravame avrebbe ribaltato l'esito della lite, non vi è spazio per liquidazioni frazionate. Il danno risarcibile non può consistere nell'astratta facoltà di litigare. Sostituire il danno effettivo con un **surrogato ipotetico di probabilità** altera l'architettura della responsabilità contrattuale delineata dall'art. 1218 c.c.

Anche il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1136/2026⁵, ha confermato il medesimo rigore applicativo. L'improcedibilità del ricorso per cassazione, per mancata querela di falso e mancata attestazione di conformità della sentenza d'appello, non fa sorgere un danno risarcibile se la prognosi sull'esito è negativa, il che esclude anche la chance. Senza la prova rigorosa della **sussistenza del bene della vita**, la chance vantata resta un'**aspettativa di fatto priva di tutela** risarcitoria. L'ordinanza n. 5448/2026 riallinea così l'istituto alla sua corretta **funzione di selettore causale**.

3.2 — Differenza zero tra scenario reale e controfattuale

La formulazione logica del giudizio controfattuale opera attraverso un raffronto differenziale rigoroso. Da un lato si colloca lo **scenario storico reale**, contrassegnato dall'improcedibilità del ricorso ex art. 371-bis c.p.c. e dalla conseguente **soccombenza del cliente**. Dall'altro si edifica lo **scenario ipotetico conforme a diritto**, nel quale l'avvocato provvede tempestivamente a rinnovare la notifica. L'efficienza causale dell'inadempimento corrisponde alla **differenza aritmetica tra i due risultati**. Se entrambi gli itinerari conducono al medesimo rigetto, il danno cagionato è nullo.

Nel caso scrutinato dall'ordinanza n. 5448/2026, la differenza si azzerava completamente. Se la Terza Sezione avesse esaminato il ricorso nel merito, ne avrebbe dichiarato la **totale infondatezza in iure**. La nullità del patto fiduciario privo di forma scritta e l'inidoneità traslativa delle scritture ricognitive costituivano **ragioni ostative assorbenti e insuperabili**. Il cliente avrebbe subito l'identica soccombenza, gravata dalle spese di lite del giudizio di cassazione. La negligenza del legale è rimasta **priva di qualsiasi incidenza materiale sul patrimonio del mandante**.

04. Preclusioni, overruling e cristallizzazione della cornice normativa

4.1 — Irrilevanza dell'overruling postumo (Cass. SU 6459/2020)

La difesa del cliente ha tentato di superare il giudizio di infondatezza valorizzando il **sopravvenuto mutamento giurisprudenziale**. Nel secondo motivo di ricorso si deduceva che le argomentazioni svolte dall'avvocato nel 2015 anticipavano esattamente l'approdo delle Sezioni Unite. Con la **sentenza 6 marzo 2020, n. 6459⁶**, il massimo consesso nomofilattico ha statuito la **libertà delle forme per il patto fiduciario immobiliare**. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare la bontà intrinseca della tesi difensiva anziché la data cronologica dell'overruling.

La Suprema Corte ha respinto fermamente l'assunto nell'ordinanza n. 5448/2026¹. La prognosi sull'esito della lite deve essere necessariamente condotta in **prospettiva rigidamente temporale ex ante**. Rileva unicamente il quadro giurisprudenziale e dottrinale consolidato al momento in cui l'attività omessa doveva compiersi. Nel 2015, all'epoca dell'improcedibilità, la giurisprudenza di legittimità qualificava unanimemente il patto fiduciario immobiliare come negozio nullo se privo di **forma scritta ad substantiam**. La rimessione alle Sezioni Unite intervenne solo nel 2019.

Un mutamento interpretativo intervenuto a distanza di cinque anni non può retroagire a fondare il nesso causale. Il professionista risponde dei danni secondo il parametro della **perizia esigibile ratione temporis** ex [art. 2236 c.c.](#) Allo stesso modo, il cliente non può giovare retroattivamente di orientamenti imprevedibili al tempo dell'inadempimento. Ammettere l'efficacia retroattiva dell'overruling snaturerebbe il giudizio controfattuale, trasformandolo in una **scommessa aperta sulle oscillazioni nomofilattiche future**.

In aggiunta, il richiamo alla pronuncia n. 6459/2020 risultava viziato da un **travisamento dogmatico**. Le Sezioni Unite hanno precisato che la **scrittura unilaterale ricognitiva** opera quale **mera promessa di pagamento** ex art. 1988 c.c. Essa non genera autonomamente l'obbligo di ritrasferimento, che scaturisce unicamente dal patto fiduciario fondamentale. Non disponendo di un pactum idoneo a giustificare la **traslazione coattiva dei beni**, la domanda ex art. 2932 c.c. sarebbe stata respinta anche alla luce dei **principi affermati dalle Sezioni Unite**.

4.2 — Valutazione del giudicato e azione revocatoria

La censura relativa al presunto giudicato implicito si scontrava con rigorose **preclusioni di rito e di merito**. L'autorità della cosa giudicata ex [art. 2909 c.c.](#) copre il dedotto e il deducibile. Tale efficacia riguarda tuttavia esclusivamente le statuizioni che costituiscono **precedente logico indefettibile della decisione**. Nell'azione revocatoria ordinaria, la verifica del credito è funzionale unicamente a **paralizzare l'atto dispositivo pregiudizievole**. Essa non attribuisce un **titolo esecutivo sostanziale** né certifica l'efficacia del titolo contrattuale rispetto a pretese ulteriori.

Il ricorrente ha inoltre violato il **principio di specificità e autosufficienza** sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La pretesa che la scrittura privata del 1982 contenesse di per sé un patto fiduciario formale esigeva l'**integrale trascrizione del documento** nel corpo del ricorso. Il Rossello si era invece limitato a riportarne stralci minimi a mero titolo esemplificativo. In difetto di autosufficienza, la Suprema Corte non poteva verificare la natura giuridica dell'atto. Il rigetto della censura ha confermato l'**inidoneità strutturale del mezzo di impugnazione** originario.

Analogamente, il Tribunale di Latina, con sentenza n. 484/2026⁷, ha rigettato la domanda risarcitoria perché il cliente non aveva allegato un esito favorevole dei giudizi in cui il difensore era stato negligente (atti generici, memorie non depositate, assenze a udienza, notifiche mancate).

05. I limiti del sindacato di legittimità sulla prognosi di merito

5.1 — L'insindacabilità dell'accertamento probabilistico

Un nodo processuale decisivo affrontato dall'ordinanza n. 5448/2026 riguarda la **natura della valutazione prognostica**. La giurisprudenza di legittimità era stata talvolta tacciata di oscillazioni nell'inquadrare la prognosi quale **giudizio di fatto o di diritto**. Con la sentenza 11 novembre 2024, n. 28903⁸, la Terza Sezione ha composto ogni apparente contrasto. Si è chiarito che la prognosi postuma compiuta dal giudice del merito costituisce un **accertamento di fatto insindacabile in cassazione**.

La ricostruzione probabilistica dell'esito della lite attiene alla verifica del nesso causale. Come ribadito da Cass. civ., Sez. III, n. 21045/2024⁹, al **giudice di legittimità** è precluso sostituire il proprio

apprezzamento a quello dei giudici territoriali. Il sindacato della Corte è ammesso esclusivamente qualora la **valutazione controfattuale si fondi su un presupposto manifestamente errato**. Tale evenienza ricorre solo a fronte di **vizi macroscopici di sussunzione** logico-giuridica che travisino irrimediabilmente la fattispecie astratta.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Genova ha motivato congruamente l'**assenza di nesso eziologico**. I giudici di seconde cure hanno esaminato puntualmente i motivi di ricorso travolti dall'improcedibilità, evidenziandone la **radicale contrarietà al diritto vivente**. Le censure formulate dal mandante si risolvevano in un inammissibile tentativo di sollecitare una **rivalutazione del merito della causa**. Riscontrata la piena **tenuta logica della motivazione**, la Suprema Corte ha **dichiarato il motivo inammissibile**.

5.2 — Considerazioni conclusive sul rigore probatorio

L'ordinanza n. 5448/2026 riafferma un principio di **fondamentale razionalità** per il sistema della **responsabilità professionale dell'avvocato**. L'errore del difensore, pur censurabile sul terreno disciplinare e fonte di grave **frustrazione per l'assistito**, non può tramutarsi in una rendita patrimoniale ingiustificata. Il processo civile tutela beni della vita effettivi e suscettibili di riconoscimento giurisdizionale. Consentire il risarcimento a fronte di pretese sostanzialmente inconsistenti significherebbe **trasformare l'azione risarcitoria in una scommessa speculativa** a carico del patrocinatore.

Il vaglio del giudice del risarcimento deve preservare la rigorosa distinzione tra **obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato**. L'avvocato garantisce la perizia tecnica dell'attività difensiva, non la vittoria della lite. Quando la condotta colposa preclude la trattazione dell'impugnazione, l'onere probatorio del cliente rimane immutato. L'attore è tenuto a dimostrare che la tesi sostenuta possedeva una **ragionevole e preponderante probabilità di accoglimento**. Il quadro giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte e dai giudici di merito consolida tale assetto nomofilattico.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5448/2026	Rigore causale	La negligenza del legale non genera risarcimento senza la prova controfattuale ex ante della vittoria della lite secondo il più probabile che non.
Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 6459/2020	Forma e prova	Il patto fiduciario immobiliare è a forma libera, ma la ricognizione ex art. 1988 c.c. dà solo relevatio probatoria e non fonda l'azione ex art. 2932 c.c.
Trib. Taranto, Sez. II civ., sent. n. 1136/2026	Merito conforme	In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione imputabile al difensore, il danno non sussiste se la prognosi sull'esito è negativa.
Trib. Napoli Nord, Sez. II civ., sent. n. 3080/2025	Merito conforme	L'omissione professionale non configura danno in re ipsa, imponendo la prova rigorosa del nesso eziologico tra condotta omissiva ed evento dannoso.

In conclusione, la pronuncia della Suprema Corte circoscrive con precisione geometrica i **limiti della tutela aquiliana e contrattuale**. Il **rigetto della domanda risarcitoria** non premia la negligenza dell'avvocato, bensì sanziona l'**inconsistenza economica della lite intentata**. Chi assume l'iniziativa giudiziaria contro il proprio ex difensore deve farsi carico di istruire una vera e propria **simulazione probatoria**. In difetto della prova positiva del successo della causa, l'errore processuale rimane un **illecito privo di danno**.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 1176 c.c.](#) — Diligenza nell'adempimento dell'obbligazione e diligenza professionale qualificata del prestatore d'opera.

[Art. 1218 c.c.](#) — Responsabilità contrattuale del debitore per inadempimento o inesatto adempimento della prestazione.



[Art. 1223 c.c.](#) — Risarcimento del danno per perdita subita e mancato guadagno quali conseguenze immediate e dirette.

[Art. 1225 c.c.](#) — Prevedibilità del danno contrattuale al tempo in cui è sorta l'obbligazione.

[Art. 1226 c.c.](#) — Valutazione equitativa del danno subordinata all'impossibilità di provarne il preciso ammontare.

[Art. 1350 c.c.](#) — Atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità per i trasferimenti immobiliari.

[Art. 1416 c.c.](#) — Rapporti con i creditori e presupposti di legittimazione dell'azione di simulazione.

[Art. 1988 c.c.](#) — Promessa di pagamento e ricognizione di debito con effetto di astrazione processuale.

[Art. 2229 c.c.](#) — Esercizio delle professioni intellettuali e iscrizione nei relativi albi professionali.

[Art. 2236 c.c.](#) — Responsabilità del prestatore d'opera per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

[Art. 2901 c.c.](#) — Condizioni e presupposti dell'azione revocatoria ordinaria a tutela della garanzia patrimoniale.

[Art. 2909 c.c.](#) — Cosa giudicata sostanziale ed efficacia preclusiva sui rapporti presupposti.

[Art. 2932 c.c.](#) — Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e pronuncia costitutiva.

[Art. 366 c.p.c.](#) — Contenuto e requisiti formali di autosufficienza del ricorso per cassazione.

[Art. 371-bis c.p.c.](#) — Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio e declaratoria di improcedibilità.

[Art. 24 Cost.](#) — Diritto inviolabile di difesa in giudizio e tutela dei diritti ed interessi legittimi.

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione, Sez. III civ., Ordinanza 11 marzo 2026, n. 5448** — La responsabilità dell'avvocato per omissione processuale esige la prova controfattuale

ex ante della vittoria della lite secondo il criterio del più probabile che non; la perdita di chance non costituisce autonoma posta di danno.

2. **Corte di Cassazione, Sez. III civ., Ordinanza 26 marzo 2026, n. 7330** —
L'estinzione del giudizio per omessa prova della notifica della riassunzione dopo il fallimento del datore di lavoro non genera danno risarcibile se il nesso è escluso: la riassunzione avrebbe condotto a improcedibilità.
3. **Corte di Cassazione, Sez. III civ., Sentenza 19 aprile 2026, n. 10235** — La prognosi sull'esito dell'attività omessa segue un criterio probabilistico (più probabile che non), riservato al giudice di merito, con esclusione della teoria della chance.
4. **Tribunale di Napoli Nord, Sez. II civ., Sentenza 5 agosto 2025, n. 3080** — La negligenza del patrono, in un caso di azione risarcitoria rigettata per prescrizione, impone la dimostrazione della probabilità di vittoria, non configurandosi alcun danno in re ipsa.
5. **Tribunale di Taranto, Sez. II civ., Sentenza 4 giugno 2026, n. 1136** —
L'improcedibilità del ricorso per cassazione (mancata querela di falso e mancata attestazione di conformità della sentenza d'appello) non autorizza condanne risarcitorie in capo al difensore se la prognosi sull'esito è negativa.
6. **Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 6 marzo 2020, n. 6459** — Il patto fiduciario con oggetto immobiliare non richiede la forma scritta a pena di nullità; la dichiarazione ricognitiva ex art. 1988 c.c. opera come relevatio probatoria e non costituisce fonte autonoma del ritrasferimento.
7. **Tribunale di Latina, Sez. II civ., Sentenza 2 marzo 2026, n. 484** — La negligenza del difensore (atti generici, omessi depositi, assenze a udienza, mancate notifiche) non produce danno risarcibile se il cliente non allega un esito favorevole dei giudizi.
8. **Corte di Cassazione, Sez. III civ., Sentenza 11 novembre 2024, n. 28903** — La valutazione probabilistica sull'esito dell'azione giudiziale omessa integra un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo presupposto totalmente errato.
9. **Corte di Cassazione, Sez. III civ., Ordinanza 27 luglio 2024, n. 21045** — Confini del controllo nomofilattico sulla prognosi postuma ed inammissibilità della sovrapposizione dell'apprezzamento della Corte di cassazione a quello del giudice di merito.



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.